

uno strano rapporto

(Prima parte) "Grupprocaccia"

Molte volte abbiamo sentito parlare di rapporto cacciatore/territorio che dovrebbe essere di un cacciatore ogni 13 ettari.

Quando però ci ritroviamo sul terreno di caccia, ci accorgiamo di starci un po' stretti.

Cerchiamo insieme di scoprirne le cause.

Una delle principali innovazioni apportate dalla legge 157/92 è stata quella dell'introduzione degli ambiti territoriali di caccia.

Per ambito territoriale di caccia, sulla base delle disposizioni della legge 157/92, deve intendersi tutta quella porzione di territorio agro-silvo-pastorale sulla quale non siano presenti istituti faunistici di vario genere (pubblici e privati) e non sia soggetta a divieto di caccia anche per effetto di qualsiasi altra legge o disposizione.

Lo scopo primario degli A.T.C. deve essere quello di stabilire un corretto rapporto tra cacciatori e territorio, tale da garantire un prelievo venatorio equilibrato e non dannoso per la continuità delle specie cacciabili.

Ma quali sono i criteri che vengono adottati per stabilire la densità venatoria sostenibile per ogni ambito territoriale di caccia, ciò a dire il numero dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C.?

L'art. 14, comma 3, della legge 157/92 demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di stabilire con periodicità quinquennale, l'indice di densità venatoria minima sostenibile in ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

Ricapitolando, l'indice di densità venatoria minimo viene stabilito tenendo conto del numero complessivo dei cacciatori italiani rapportato a tutto il territorio a gro-silvo-pastorale nazionale e non alla porzione di questo dove è possibile esercitare la caccia programmata.

Il Decreto Ministeriale del 9 luglio 1993, conferma l'indice di densità venatoria minima (già ridefinito con D.M. 30 gennaio 1993, n. 20319), per ogni ambito territoriale di caccia in 0,0526 cacciatori per ettaro, ovvero 1 cacciatore ogni 19,01 ettari di territorio (per la zona delle Alpi il rapporto è di un cacciatore ogni 49,49 ettari).

La Regione Toscana nell'art. 17 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali del 7 agosto 2002, n. 34, fissa in 1 a 13 il rapporto cacciatore/superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio espressa in ettari.

Prendendo ad esempio i dati ufficiali riportati sul Piano faunistico venatorio regionale, relativi all'A.T.C. GR 8, troviamo una superficie agro-forestale complessiva di 120.563 ettari ed una ricettività di ben 9.274 cacciatori.

Anche la Regione Toscana, così come il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, calcola l'indice di densità venatoria sull'intera superficie agro-silvo-pastorale del comprensorio in cui ricade l'A.T.C. (nella quale sono compresi parchi, oasi, aziende faunistico e agriturismo venatorie, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, ecc. ecc.) e non sulla reale superficie disponibile per la caccia programmata che di fatto costituisce l'ambito territoriale di caccia.

Visto però che i cacciatori non possono fruire delle zone soggette a divieto o ad istituti privati, l'indice di densità venatoria rapportato al "territorio libero" è molto superiore ad un cacciatore ogni 13 ettari.

Esistono ulteriori cause che provocano un sovraffollamento in modo particolare in alcune zone di caccia, di questo argomento ne parleremo nel prossimo numero del nostro giornalino.

